



GIOVANNI BISOGNI

## Diritto e pluralismo: può il giuspositivismo contribuire al dialogo fra culture giuridiche?

### ABSTRACT

Since contemporary law must face the challenge of cultural pluralism, Francesco Viola suggests a hermeneutic approach as theoretical tool at this end and identifies in the 'point of law' the premise for an understanding among different cultures. But, if we ignore how much the power makes sense in law, we might disregard – only because purely factual – legal experiences which, however, can tell us something about the 'point of law'; or, conversely, we might see it while instead it is due to an existing coercive system. To avoid this risk, the article aims to combine the hermeneutic approach with some suggestions from the xx<sup>th</sup> century legal positivism – in particular, the theory of legal interpretation by Hans Kelsen – peculiarly fit to shed light on the role of power in law.

### KEYWORDS

Intercultural Dialogue – Sense of Law – Power – Legal Positivism – Kelsen.



### 1. INTRODUZIONE

Nel chiedersi come debba atteggiarsi l'interpretazione giuridica in una tempeste pluralistica e multiculturale quale quella attuale, Viola di fatto invita a occuparsi di una questione giustorica di notevole portata: come concepire un diritto capace di far dialogare culture molto diverse dalla nostra, ma che vivono ormai – per così dire – alla porta accanto.

Dinanzi a un'esigenza del genere sarebbe troppo facile obiettare che non sempre il diritto riesce a trovare una risposta compositiva e che in passato – e spesso anche oggi – esso risolve i conflitti in maniera verticale e decisionistica. La fenomenologia diacronica e sincronica del diritto è troppo vasta per poter darne una definizione e si troveranno sempre delle esperienze giuridiche – presenti o trascorse – ove l'ordine si regge sul consenso di una minoranza; nondimeno, non solo questa constatazione non ha mai indotto a ritenere ciascuna realtà sociale del tutto arbitra della propria natura giuridica e non ha mai impedito i tentativi, teorici e pratici, di intendersi sul diritto<sup>1</sup>, ma, se si

1. Persino Alf Ross, che insiste molto sull'impossibilità di definire il diritto – in quanto «insieme individuale di norme» che, a suo avviso, possono essere «solo indicate dall'esterno»

pensa che persino un giuspositivista come Herbert L. A. Hart ha considerato inadeguate nozioni di diritto incentrate solo sulla coazione trascurando un «contenuto minimo del diritto naturale»<sup>2</sup>, appare del tutto condivisibile l'osservazione di Viola per la quale «se partissimo dai casi dubbi non riusciremmo mai ad approdare alla comprensione della pienezza del senso delle cose umane»<sup>3</sup>.

Se, quindi, non si può dissentire sul fatto che «il diritto in quanto linguaggio dell'interazione ha da sempre affrontato la sfida dell'incomunicabilità delle diversità»<sup>4</sup>, qualche interrogativo sorge invece sul *mezzo teorico* suggerito da Viola – l'approccio ermeneutico – per raggiungere questo obiettivo, come si vedrà di qui a poco passando in rassegna le proposte concretamente messe in campo tramite questo approccio, per raggiungere «quella comunanza a fondamento di un dialogo che non sia fra sordi»<sup>5</sup>.

### 1.1

Secondo Viola, due sono i sentieri – corrispondenti a due «anime»<sup>6</sup> del pensiero ermeneutico – che possono essere battuti per ritrovare un senso condiviso del diritto: l'uno ha carattere «storico»<sup>7</sup>, l'altro «ontologico»<sup>8</sup>.

Il primo va alla ricerca di questo senso rivolgendosi alla storia. E tuttavia: quale storia? Viola addita due grandi tradizioni del passato più o meno recente – l'età del diritto comune e lo Stato di diritto<sup>9</sup> –, che presentano, però, eterogeneità tali da esporre al serio rischio di cadere in equivoci quand'anche si rinunciasse a una riedizione integrale dell'una e dell'altra e ci si limitasse a un più modesto *patchwork* storico-concettuale.

Il richiamo al diritto comune è divenuto oggi assai frequente nella letteratura, specialistica e non<sup>10</sup>, la quale, dinanzi alla più di una volta ribadita crisi degli Stati sovrani e, in Europa, all'avvento di uno spazio giuridico comune, fa leva su due caratteristiche dell'esperienza giuridica medievale che si ritiene

(A. Ross [1958], trad. it. 1990, 30) – sente comunque il bisogno di caratterizzarlo rispetto a insieme di norme che giuridiche non possono dirsi (ivi, 57-62).

2. H. L. A. Hart (1961), trad. it. 1991, 225-32.

3. F. Viola, *supra*, 35.

4. F. Viola, *supra*, 24.

5. F. Viola, *supra*, 27.

6. F. Viola, *supra*, 28.

7. F. Viola, *supra*, 27.

8. F. Viola, *supra*, 28.

9. Cfr. F. Viola, *supra*, spec. 32, ove Viola precisa che lo Stato di diritto cui rivolgere l'attenzione è quello limitato dal diritto, non quello che – kelsenianamente – si identifica con il diritto e usa quest'ultimo per sviluppare la propria azione.

10. A titolo esemplificativo cfr. per tutti, sebbene da sponde teoriche molte diverse le une dalle altre, S. Sassen, 2006 e P. Grossi, 2005 nonché 2003.



## DIRITTO E PLURALISMO

debbano caratterizzare la vita del diritto oggi: la pratica del pluralismo giuridico ovvero la capacità di mantenere entro un quadro unitario una realtà piuttosto frammentata a livello giuridico-istituzionale; la concezione del diritto quale limite all'esercizio dei poteri pubblici a fini di garanzia.

Non v'è dubbio che la cultura giuridica medievale non solo si trovasse a proprio agio in un paesaggio giuridico multiforme, ma, anzi, mirasse alla realizzazione di un ordine pur sempre rispettoso di siffatta molteplicità; come pure è fuori discussione quanto i processi di *State-building* avviatisi in età moderna e dispiegatisi appieno nel XIX secolo abbiano via via indotto a vedere nel diritto un "gioco" da giocare prevalentemente entro i confini nazionali. E tuttavia, non può trascurarsi la circostanza per cui il contesto entro il quale il diritto era praticato nel Medioevo non solo si collocava su una scala che oggi si direbbe "regionale" rispetto alla scala "globale" propria dell'età contemporanea, ma soprattutto era di gran lungo più omogeneo rispetto a quello che fa da sfondo ai più scottanti problemi giuridici attuali. A comprovarlo sta un fattore che era decisivo per il buon esito del "dialogo" giuridico medievale, in quanto garante di coesione sociale e politica nonché di un comune orizzonte di senso: un fattore che oggi – non casualmente – è al centro dell'attenzione non solo per il suo revival, ma soprattutto per il notevole tasso di conflittualità che a causa sua i giuristi si trovano a dover fronteggiare, ovvero la *fede* (cristiana)<sup>11</sup>.

Sotto questo profilo appare eccessivo guardare allo Stato moderno come a una sorta di cappa plumbea che avrebbe soffocato la ricchezza e la vivacità giuridico-istituzionale della stagione del diritto comune, per ripiegare su un soliloquio giuridico interno alla dimensione nazionale<sup>12</sup>. Esso, anzi, risulta

11. «La società medievale è giuridica, perché si compie e si salva nel diritto, giuridica è la sua costituzione più profonda, e sta lì il suo volto essenziale, sta lì la sua cifra ultima. A paragone delle risse della disordinatissima superficie contrasta l'ordine della secreta ma presente costituzione giuridica. Un ordine che non si lascia scalfire dagli episodi grandi e piccoli della vicenda storica, perché si colloca al di là del potere politico e dei suoi detentori, svincolato dalle miserie della quotidianità, collocato nel terreno fondo e sicuro delle radicazioni supreme, dei valori. Un valore – immanente – la natura delle cose, un valore – trascendente – il Dio nomoteta della tradizione canonica, l'uno in assoluta armonia con l'altro secondo i dettami della teologia cristiana, costituiscono un *ordo*, un *ordo iuris*» (P. Grossi, 2000, 14). Sui rapporti attuali fra diritto e religione cfr., da ultimo, L. Simon, R. Lauda (Hrsg.), 2009; dal punto di vista qui adottato possono leggersi con profitto anche gli atti del convegno del 2007 della Società Italiana di Filosofia Politica – A. Ferrara (a cura di), 2009 – e, in particolare, il contributo di J. Habermas, 2009.

12. Al limite si può sostenere che non è la pratica del diritto positivo nel XIX e nel XX secolo, ma la sua raffigurazione data dalla giustezia otto-novecentesca ad alimentare l'immagine di cui al testo, sebbene anche su questa interpretazione si possa avanzare qualche dubbio, se si tiene presente che l'autoqualificazione di quella giustezia come teoria *generale* del diritto – «del diritto positivo semplicemente, non di un particolare ordinamento giuridico. È teoria generale del diritto, non interpretazione di norme giuridiche particolari, statali o internazionali» (H. Kelsen, [1934], trad. it. 2000, 47) – intendeva precipuamente rendere manifesta l'intenzione di cogliere un elemento comune al di là della varietà e peculiarità dei diritti nazionali.

essere la reazione a un contesto culturale – quale quello medievale – che, a causa della dissoluzione della *res publica christiana*, aveva reso la pratica giuridica sempre più disfunzionale – se non addirittura polemogena<sup>13</sup> –, e rappresenta al tempo stesso il tentativo (riuscito) di creare un nuovo tipo di dialogo giuridico all’inségna di un insieme di principi – quelli prodotti dal giusnaturalismo moderno<sup>14</sup> – che, per il tramite della secolarizzazione, cercavano di surrogare la funzione assolta dall’originaria comunanza religiosa<sup>15</sup>.

La seconda qualità dell’esperienza dello *ius commune* – il diritto quale istanza di garanzia avverso il potere politico – sembra avere maggiori chance di cogliere l’*in idem sentire de iure*, non foss’altro che costituisce il nerbo della seconda tradizione invocata da Viola ovvero lo Stato di diritto. Sennonché, occorre scendere nel dettaglio se non si vuole che essa si risolva in una formula così vaga da esporsi al rischio di trasformarsi in un *faux-ami*<sup>16</sup>.

E invero, non bisogna dimenticare che nel Medioevo il diritto era posto non «a protezione di diritti individuali attribuiti a soggetti assunti come tra loro uguali, come nel paradigma giusnaturalistico moderno, ma a tutela di

13. Per Hobbes, infatti, è vero che la legge non può mai essere contro ragione, «ma il dubbio è sul tipo di ragione che deve essere accettata come legge. Non si intende ogni ragione privata, perché allora ci sarebbero nelle leggi tante contraddizioni quante ce ne sono nelle scuole; e neppure, tuttavia (come pretende Sir Edward Coke), una *perfezione artificiale della ragione, ottenuta con un lungo studio; con l’osservazione e l’esperienza* (come nel suo caso). È possibile, infatti, che un lungo studio incrementi e confermi sentenze erronee: dove si costruisce su fondamenta false, più si costruisce e più grande è la rovina. E le ragioni e le risoluzioni di coloro che studiano e osservano con uguale tempo e diligenza, sono e devono rimanere discordanti. Non è quindi quella *Juris prudentia* o saggezza dei giudici subordinati, ma la ragione di questo nostro uomo artificiale, lo stato e il suo comando, che detta legge» (T. Hobbes [1651], trad. it. 2001, 437-8).

14. Quanto quel paradigma avesse una valenza ostile alla tradizione del diritto comune lo si può evincere dai lavori preparatori dal Codice albertino del 1837 e, in particolare, dalle osservazioni delle vecchie (e conservatrici) magistrature sabauda – i Senati –, le quali, chiamate a pronunciarci sull’opportunità di conformare il venturo Codice civile in materia di lacune alla soluzione adottata dall’*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* austriaco – che, come noto, rinvia quale criterio risolutivo di ultima istanza ai principi di diritto naturale –, espressero un parere fortemente negativo, preferendo il rinvio ai principi del diritto comune (su tutta la vicenda cfr. A. Sciumè, 2002).

15. Come sottolinea F. Wieacker, «la stessa neutralità del Positivismo giuridico» – che egli opportunamente separa dal «Positivismo legislativo, cioè da quella concezione ripetutamente e giustamente combattuta ma nella pratica ancor oggi dominante, secondo cui il diritto è un prodotto esclusivo dello Stato legislatore e si risolve nei suoi comandi» (F. Wieacker [1967], trad. it. 1980, II, 125) – «racchiude in sé un principio valutativo e quindi una scelta politica e di etica sociale: una scelta che si esprimeva nell’inquadramento costituzionale della giurisprudenza entro la cornice dello Stato di diritto del XIX secolo. [...] Il presupposto necessario di questo atteggiamento era costituito dal venir meno di quei principi di giustizia una volta religiosamente fondati e già chiaramente evidenti nel Formalismo del tardo Giusnaturalismo laico e infine nel fallimento della metafisica idealistica del diritto dell’ultimo Hegel» (ivi, II, 135-6).

16. Del quale Viola mostra comunque di essere consapevole quando ammette che l’approccio storico, «se assolutizzato, può condurre allo storicismo» (F. Viola, *supra*, 27-8).

libertà e sfere di autonomia, essenzialmente di carattere corporativo e cittadino, che hanno il loro fondamento prima di tutto nella storia»<sup>17</sup>. Siffatta differenza non può essere derubricata a una mera modifica nel contenuto di un'idea – la garanzia – che per il resto ha attraversato intatta l'età medievale e moderna per giungere fino a noi: i diritti individuali e il connesso principio di egualianza non solo hanno richiesto una profonda trasformazione dei poteri pubblici in direzione di un'istituzione – lo Stato – capace di monopolizzare la forza fisica legittima su un dato territorio proprio per poterli garantire e attuare<sup>18</sup>, ma sono il portato di una koinè culturale – il suddetto «paradigma giusnaturalistico moderno» – che spinge a sollevare più di un dubbio verso la diffusa raffigurazione dello Stato moderno quale sistema giuridico autonomo e soprattutto autoreferenziale<sup>19</sup>.

Vero è che la statualità moderna si è affermata in parallelo al dogma della sovranità e alla sua pretesa – magistralmente demolita da Kelsen – per cui «nessun altro ordinamento giuridico, e quindi neanche l'ordinamento giuridico internazionale, stia al di sopra di esso»<sup>20</sup>; ma, storicamente parlando, siffatta pretesa, persino nelle sue versioni più autoritarie – si pensi al liberalismo statualistico ottocentesco – è sempre stata avanzata all'interno di una cornice in cui ben fermi erano i valori dei diritti individuali e del principio di egualianza<sup>21</sup>. Anzi, sotto questo profilo, il binomio sovranità-diritti, lungi dal contribuire a edificare un modello unitario di Stato di diritto, finisce non certo con l'annullarne, ma con il relativizzarne non poco quel valore paradigmatico a cui – secondo il sentiero «ontologico» suggerito da Viola – «nella nostra epoca facciamo ricorso per identificare i carattere generali dell'impresa

17. M. Fioravanti, 2009, 6.

18. Secondo Fioravanti, «c'è dunque un movimento che opera in senso “negativo”, per rivendicare uno spazio libero, ma c'è anche necessariamente un movimento in senso “positivo”, con il quale si pretende di concorrere alla formazione di una volontà politica sempre più solida e strutturata, cui si chiede non a caso una doppia prestazione: garanzia di un limite sicuro all'espandersi della sua attività, a tutela delle soggettività distinte che compongono l'intero, ma anche maggiore forza nella rappresentazione della comune esistenza politica, nel perseguitamento dell'interesse comune. Il costituzionalismo difende spazi di autonomia, ma costruisce anche unità politiche» (ivi, v-vi).

19. Se questa raffigurazione rispondesse a vero, sarebbe destituito di fondamento un classico del diritto comparato, ovvero il raggruppamento dei diritti nazionali secondo famiglie tenute insieme da comuni concezioni giuridiche: concezioni che, come ricorda Wieacker, «non sono mai state del tutto abbandonate, per lo meno come postulati, neanche nel corso delle terribili crisi e scissioni ideologiche che hanno caratterizzato la prima metà del nostro [xx] secolo» (F. Wieacker [1967], trad. it. 1980, II, 217).

20. H. Kelsen (1926), trad. it. 2004, 37. Per la “demolizione” di questo concetto il riferimento va ovviamente a Id., 1920.

21. Cfr. M. Fioravanti, 1993, in particolare, per il liberalismo statualistico ottocentesco, 171-8.

giuridica»<sup>22</sup>, obbligando a circostanziarne il contenuto a seconda dei modi e dei fini attraverso cui si intende giuridicizzare il potere<sup>23</sup>.

Ad esempio, si pensi alla ben nota polemica fra Thomas Paine ed Edmund Burke sulla Rivoluzione francese. Nessuno dei due autori pone in discussione la sovranità dei legislatori parlamentari nazionali e, al tempo stesso, il significato da attribuire ai diritti dell'individuo, ma diametralmente opposte sono le rispettive concezioni sul fondamento di questi ultimi e sulle loro chance di positivizzazione e garanzia e, conseguentemente, sul ruolo da conferire alla legge. Il primo convinto che i diritti esistano solo se concretamente esperiti nella storia di un popolo – e, quindi, radicalmente ostile a un atto antistorico *par excellence* quale una rivoluzione e alla sua pretesa di innestare artificiosamente la “pianta” dei diritti su un “tronco” che non li aveva mai sviluppati<sup>24</sup> –; il secondo, invece, aperto sostenitore della rivoluzione sia americana che francese e, in particolare, del loro richiamo all'origine naturale dei diritti dell'uomo, a dispetto di una storia che, piuttosto, li aveva per lungo tempo misconosciuti<sup>25</sup>. Una differenza di non poco momento, se si pensa che è alla base della declinazione tutta peculiare che l'Inghilterra ha fornito del modello di Stato di diritto: uno Stato che, al contrario di quanto accaduto sul continente europeo, non ha mai ammesso un legislatore costituzionale al di sopra di quello ordinario, ma che di quest'ultimo ha sempre disconosciuto l'onnipotenza; che, pertanto, non ha mai sentito il bisogno di istituire alcuna forma di controllo di validità della legislazione e che, persino quando si è aperto formalmente a documenti ufficiali segno di una cultura giuridica europea dei diritti – la Convenzione europea dei diritti dell'uomo –, ha mostrato un tenace attaccamento alle proprie tradizioni<sup>26</sup>.

Non varrebbe relegare questo dissenso interpretativo a un'età di apogeo degli Stati sovrani, quando molto forte era l'attaccamento alla proprie specifici-

22. F. Viola, *supra*, 36.

23. Sullo Stato di diritto cfr., per tutti, P. Costa, D. Zolo (a cura di), 2002 (tutti i contributi sono preziosi, ma ai fini di quanto osservato nel testo assume particolare rilevanza la ricostruzione storica offerta da Costa).

24. Cfr. E. Burke, 1790.

25. Cfr. T. Paine, 1791-92.

26. Ci si riferisce, in particolare, allo *Human Rights Act*, il quale, recependo nell'ordinamento giuridico britannico la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha attribuito ai giudici il potere-dovere di interpretare e di adeguare la legislazione britannica passata e futura alla luce della Convenzione. In particolare, lo *Human Rights Act* stabilisce che, qualora ciò non fosse possibile, il giudice può adottare una formale dichiarazione di incompatibilità: essa, però, è ben lungi dal costituire una qualche forma di controllo di costituzionalità, non solo perché lo *Human Rights Act* ha forza di legge ordinaria, ma anche e soprattutto perché la dichiarazione non ha alcuna efficacia nei confronti della legge “incompatibile” – che va comunque applicata, salvo ritenerla abrogata laddove sia anteriore allo *Human Rights Act* – e soprattutto non obbliga formalmente il parlamento a mutarla.

tà nazionali. La vischiosità della nozione in esame si manifesta ancora oggi in un periodo che dovrebbe dirsi di suo incontrastato dominio (nella forma di Stato costituzionale di diritto) e persino in quella parte limitata del globo – l'Europa – che l'ha tenuta a battesimo – come dimostrato dalla giurisprudenza costituzionale tedesca sull'integrazione comunitaria<sup>27</sup>. È risaputo, infatti, quanto il tribunale di Karlsruhe si sia sempre dichiarato *europafreundlich* in nome della comunanza delle tradizioni costituzionali degli Stati membri, fra loro e con l'impianto giuridico dell'Unione Europea; eppure, è sempre stato fermo nell'idea che questa apertura non possa mai andare a detrimenti di una nozione di Stato di diritto, che in tanto è sentita come autentica, in quanto legata alla dimensione nazionale: per ragioni non solo formali – derivanti dal principio democratico-rappresentativo quale diritto di una collettività libera ed eguale ad autodeterminarsi<sup>28</sup> –, ma anche sostanziali – inerenti al contenuto dei diritti fondamentali e al loro nesso con l'identità storico-politica di un dato popolo<sup>29</sup>.

## 1.2

Secondo Viola, «il traguardo ambizioso che si pone l'impresa ermeneutica consiste nel superare il particolarismo dal suo interno mediante progressive intese con altre particolarità culturali»<sup>30</sup>. Ciò è possibile ovviamente solo a partire dal proprio orizzonte culturale e, quindi, dalla propria precomprensione, ma, se vi vuole raggiungere quel «traguardo», occorre liberarsi dei «pregiudizi»<sup>31</sup> che volente o nolente ne fanno parte e andare alla ricerca, nella propria come nell'altrui esperienza, di quel «senso del diritto»<sup>32</sup> che è, poi, la premessa imprescindibile per l'intesa. Naturalmente, questo «senso» non si esaurisce mai *in toto* in una concreta e precisa manifestazione storico-giuridica<sup>33</sup>; e tuttavia, esso esiste ed è possibile coglierlo liberandosi dai «faintendimenti»<sup>34</sup> che si possono presentare quando si parte dalla propria «particolarità culturale» per mirare a un piano così generale.

27. Ci si riferisce, in particolare, all'ultima, più importante sentenza del *Bundesverfassungsgerichtshof*, nota in letteratura come *Lissabon-Urteil* (sentenza n. 2 BvE 2/2008 del 30 giugno 2009).

28. Cfr. parr. 213, 216 e 232, sentenza n. 2 BvE 2/2008.

29. Cfr. par. 249, sentenza n. 2 BvE 2/2008, ove il *BVerfG* scorge un limite all'integrazione europea «in materie che danno forma alle condizioni di vita dei cittadini, soprattutto alla sfera privata, tutelata dai diritti fondamentali, della responsabilità individuale e della sicurezza personale e sociale, come pure in quelle decisioni politiche che in particolare fanno leva su precomprensioni culturali, storiche e linguistiche e che si sviluppano discorsivamente nella dimensione politicamente e partiticamente organizzata di una sfera pubblica politica».

30. F. Viola, *supra*, 25.

31. F. Viola, *supra*, 26.

32. F. Viola, *supra*, 33.

33. Cfr. F. Viola, *supra, passim* e, in particolare, 37.

34. F. Viola, *supra*, 21.

Ora, però – come evidenziato nel precedente paragrafo –, è difficile evitare questi «faintendimenti» se non si dispone di un mezzo teorico che con un minimo di affidabilità sia capace di sceverare nelle forme di vita da mettere in comunicazione quanto vi sia di quel «senso» e quanto, invece, sia espressione tutta specifica e contingente dello stesso. E questa eventualità – si badi – diventa tanto più insistente quanto più si trascura una peculiarità di quella che Viola chiama «la cosa-diritto»<sup>35</sup> ovvero il *potere*.

Con ciò non si vuole porre in discussione l'orientamento all'intesa che permea lo scritto di Viola, né rieditare logore contrapposizioni teoriche, ma tenere semplicemente presente che, se il diritto ha alla sua base «una cooperazione *volontaria*»<sup>36</sup>, essa sarebbe impossibile al di fuori di «un *ordinamento coattivo*»<sup>37</sup>, la cui presenza non è affatto indifferente per la fisionomia stessa di quella cooperazione<sup>38</sup>. Non si tratta, quindi, solo di affinare il proprio strumentario filosofico in direzione di una maggiore apertura culturale e assiologica e con l'obiettivo di ricostruire un senso della pratica giuridica il più inclusivo possibile<sup>39</sup>, ma di una questione giusteorica che si pone a monte: se si sottovaluta il contributo che il potere fornisce all'esistenza del diritto e soprattutto – ai fini del nostro discorso – del suo «senso», ci si espone al duplice rischio di negare dignità giuridica a esperienze considerate meramente effettive o, all'opposto, di riconoscerne fin troppa senza accorgersi di quanta parte di essa sia dovuta all'esistenza di un apparato coercitivo.

Ecco perché, se c'è una prestazione teorica alla quale forse si può ancora utilmente ricorrere per rendere lo sguardo storico e teorico più nitido e penetrante, è proprio il giuspositivismo kelseniano, in particolare, attraverso una rilettura della sua concezione teorico-interpretativa<sup>40</sup>. È notorio quanto questa concezione sia protesa a evidenziare il ruolo del potere in seno all'interpretazione giuridica e, generalizzandola, può rivelarsi proficua anche per gli obiettivi posti da Viola: essa, infatti, non solo induce a ravvisare il senso del diritto

35. F. Viola, *supra*, 33.

36. H. L. A. Hart (1961), trad. it. 1991, 230.

37. *Ibid.*

38. Ad esempio, sempre secondo Hart, l'esistenza di norme che conferiscono poteri porta con sé i vantaggi «dell'adattabilità ai mutamenti, della certezza e dell'efficienza», ma anche «il rischio che il potere organizzato in modo centrale possa venire usato per opprimere delle persone del cui appoggio può fare a meno, in un modo in cui non può farlo il più semplice regime di norme primarie» (ivi, 235).

39. Il riferimento va, ovviamente, allo sviluppatissimo dibattito sul relativismo. Su di esso si veda, da ultimo, V. Villa, G. Maniaci, G. Pino e A. Schiavello (a cura di), 2010.

40. Cfr. H. Kelsen (1934), trad. it. 2000, 117-30; (1960), trad. it. 1990, 381-90. Sulla teoria kelseniana dell'interpretazione giuridica si veda, in letteratura, almeno M. G. Losano, 1968; S. L. Paulson, 1990; L. Gianformaggio (ed.), 1990; M. Troper, 1994; C. Luzzati, 1999, 315-410; L. Gianformaggio, S. L. Paulson (eds.), 1999; R. Guastini, 2004, 54-7; F. Cottone, 2007; S. L. Paulson, 2008.

anche laddove parrebbe non esservi – si ha diritto anche quando la scelta cade “fuori cornice” –, ma ha il merito di porre in luce nel funzionamento del diritto le sue “venature” politiche – il diritto non ha una fisionomia univoca, ma manifesta una estesa fenomenologia, una kelseniana “pluralità di soluzioni”, che obbliga a un’opzione valoriale che non può darsi per scontata in partenza.

Ora, questo accostamento non mira certo a offrire del senso del diritto solo un’interpretazione “scientifica”, volta a stenderne un elenco rigorosamente neutrale e oggettivo di tutte le possibili declinazioni. Ammesso che un’operazione del genere sia davvero sensata, il piano su cui muove Viola è di natura pratica, non teorica<sup>41</sup>; ciò porta con sé un approccio che non solo è contenutisticamente molto più denso del formalismo kelseniano, ma che soprattutto, per quanto plurale e aperto sia, è del tutto incompatibile con quella avaluatività prescritta da Kelsen: un’operazione che, per giunta, finisce con l’essere quasi chimerica quando ormai – come è stato autorevolmente detto – «non solo gli operatori giuridici a tutti i livelli, ma gli stessi filosofi giuridici si trovano immersi in un approccio pratico, regolato da modelli interpretativi e argomentativi assai più orientati pragmaticamente che conoscitivamente»<sup>42</sup>.

Al tempo stesso, però, non può dirsi che la medesima tesi porti inevitabilmente diritto all’incomunicabilità delle esperienze giuridiche. Ciò non solo equivrebbe a sostenere che nel diritto *anything goes* e a vedere in quest’ultimo una sorta di fai-da-te nemmeno sociale e semplicemente individuale purché effettivo<sup>43</sup>, ma soprattutto significa frantendere Kelsen stesso, persino l’ultimo Kelsen – tacciato di decisionismo giudiziario e quasi di irrazionalismo –, il quale ha sempre difeso, a onta della cosiddetta scelta fuori cornice, la possibilità di costruire una conoscenza teorica generale e per di più normativistica del diritto<sup>44</sup>.

41. Cfr. F. Viola, *supra*, 35, laddove si precisa che «la scoperta di questa comunanza non è possibile attraverso conoscenze puramente teoretiche e astratte, ma solo nell’evento pratico del discorso, in cui prende forma la partecipazione a un’impresa comune».

42. A. Catania, 2008, 26.

43. Persino Ross, che – come rilevato in precedenza – ritiene impossibile definire un sistema giuridico nazionale, è fermamente convinto che il diritto abbia un «carattere istituzionale» ovvero «funziona mediante un meccanismo giuridico che legifera, giudica ed eseguisce, e appare perciò all’individuo come qualcosa che è dato oggettivamente ed esternamente» (A. Ross [1958], trad. it. 1990, 58), al contrario delle regole morali le quali, per quanto «abbiano una origine sociale e siano perciò più o meno uniformi fra le persone dello stesso ambiente, tuttavia [...] costituiscono fenomeni individuali» (ivi, 59).

44. «Si potrebbe anche argomentare che il principio del passaggio in giudicato, in base al quale ogni sentenza giudiziaria, anche quella non conforme alle norme generali in vigore, materialmente determinate, può acquistare validità, portando a un risultato che finisce per essere uguale a un’autorizzazione giuridico-positiva del giudice a decidere casi concreti in base al suo apprezzamento e in particolare secondo un principio che egli ritiene giusto. La differenza consiste però nel fatto che, se sono valide norme giuridiche generali, il cui senso è che devono essere appli-

La proposta di integrare l'approccio di Viola con la teoria kelseniana dell'interpretazione serve, allora, non *ad astenersi* dalla scelta, ma *a scegliere consapevolmente*<sup>45</sup>. In primo luogo, «la possibilità di un'interpretazione autentica totalmente svincolata, fuori da ogni possibile significazione del contesto normativo, mette a nudo, in modo assai più evidente, il ruolo creativo e dunque politico del giudice o dell'interprete del diritto»<sup>46</sup>: la perseveranza con la quale Kelsen continua a qualificare come giuridici fenomeni connotati da questa “creatività” e da questa “politicità” non deve indurci a relegarli nel novero delle esperienze meramente effettive e proprio per questo giuridicamente del tutto afasiche, bensì – al contrario – può invitare a relativizzare la nostra ricostruzione del senso del diritto in direzione di esperienze che *prima facie* ci sembrerebbero estranee a esso.

Scopo di Kelsen, infatti, era fare teoria «del diritto positivo semplicemente, non di un particolare ordinamento giuridico»<sup>47</sup>. Anch'egli, quindi, poteva dirsi intenzionato a porre in comunicazione più esperienze giuridiche, eppure il suo progetto non solo si estendeva su una scala – quella mondiale – che va ben al di là dell'obiettivo di far dialogare forme di vita diverse, ma risiedeva inoltre su un piano puramente descrittivo e del tutto disinteressato al tentativo di raggiungere soluzioni condivise di medesimi problemi giuridici: ciò spiega lo spiccato formalismo della sua nozione di diritto – contrapposto alla “pienezza” perseguita da Viola –, come pure affermazioni oggi considerate quantomeno *démodé* quale quella secondo cui «non è essenziale all'idea di ordinamento statale che esso assegna un qualche spazio all'autonomia privata»<sup>48</sup>. Da questo punto di vista, con la sua concezione del diritto Kelsen non faceva altro che riconoscere giuridicità anche a fenomeni che si pongono sicuramente al di fuori della cornice che delimita il modo con cui oggi si intende il senso del diritto.

Orbene, con ciò non si vuol dire che questo senso vada colto proprio nel concetto che Kelsen coltivò del diritto. Se si vuole, anche in questo autore esiste un senso del diritto che permette di far “dialogare” più realtà, ma si tratta di un diritto che è ben distante da «un'impresa comune tra esseri liberi e autonomi,

cate dai tribunali, di solito i tribunali applicano effettivamente queste norme e che le sentenze giudiziarie non conformi a queste norme generali acquistano validità solo eccezionalmente. Il principio del passaggio in giudicato, cioè il principio che una controversia debba avere una fine, di fatto non abolisce, ma soltanto limita il principio della legittimità materiale delle sentenze giudiziarie» (H. Kelsen [1979], trad. it. 1985, 205-6).

45. Insomma, al contrario di quanto ricordato più di mezzo secolo fa da J. Maritain, 1949, 1, se dobbiamo essere d'accordo sui diritti umani oggi, forse sarebbe più opportuno chiedersi *perché*.

46. A. Catania, 2008, 28-9.

47. H. Kelsen (1934), trad. it. 2000, 47.

48. Id. (1926), trad. it. 2004, 62.



## DIRITTO E PLURALISMO

ma bisognosi gli uni degli altri per realizzare ognuno una vita ben riuscita»<sup>49</sup>, ed è il diritto internazionale: un diritto che non solo tendenzialmente non riconosce altri soggetti giuridici al di fuori degli Stati – rinforzando ciò che giustamente Viola ritiene ormai recessivo ovvero «identificare il diritto valido con la dimensione nazionale»<sup>50</sup> –, ma che certo non ha la ricchezza di contenuto – soprattutto garantistica – che Viola intende cogliere nel diritto *tout court*<sup>51</sup>. Pertanto, è pienamente comprensibile la ragione per cui Viola – all'opposto – sia persuaso che «se ci fosse identità tra diritto e Stato (come pensa Kelsen), ne conseguirebbe che ogni Stato è conforme al diritto e, pertanto, il principio che gli Stati siano soggetti al diritto, a null'altro che al diritto, perderebbe tutto il suo significato»<sup>52</sup>.

E tuttavia, una conclusione del genere – ed in ciò sta la fecondità del giuspositivismo kelseniano per colui il quale non intenda limitarsi a descrivere i diritti esistenti, ma cerchi di farli entrare in relazione –, anziché essere accantonata quale retaggio di un vecchio modo di praticare la teoria giuridica, può essere utile per svelare a noi stessi quei sottili pregiudizi che sovente ci spingono a una lettura eccessivamente unilaterale del senso del diritto. Una nozione assiologicamente meno connotata del diritto quale quella kelseniana, capace di riconoscerlo anche oltre la cornice entro cui oggi è circoscritto, non può essere certo decisiva per il problema posto da Viola, ma può costituire una valida premessa alla sua soluzione: non solo essa mostra che il senso del diritto quanto più lo si voglia inclusivo, quanto più lo si intenda anche solo geograficamente più esteso, tanto più si è costretti a scarnificarlo fino a renderlo troppo vago e inadatto a un'intesa sul piano pratico, ma l'opportunità che Kelsen offre di “vedere” diritto anche laddove a prima vista esso sembrerebbe non esserci può assurge a grimaldello capace – per così dire – di decostruire la nostra precomprensione e di gettar luce sulle ragioni che – come afferma Viola stesso – «precedono il comprendere e contribuiscono a determinare e ad orientare la precomprensione»<sup>53</sup>. Perciò, una concezione della giuridicità quale quella kelseniana, se non è da assumersi come meta, può essere, però, la tappa preli-

49. F. Viola, *supra*, 35.

50. F. Viola, *supra*, 23.

51. Se a ciò si aggiunge che, per il Kelsen della seconda edizione della *Dottrina pura del diritto* – contrariamente a quanto da lui stesso sostenuto nella *Teoria generale del diritto e dello Stato* di poco più di un decennio prima (cfr. H. Kelsen [1945], trad. it. 2009, 20-2) –, «anche se la pace fosse da considerare come un valore morale assoluto e come un valore comune a tutti gli ordinamenti morali positivi [...], l'assicurare la pace, la pacificazione cioè della comunità giuridica non potrebbe essere designata come valore morale essenziale a tutti gli ordinamenti giuridici, come “minimo etico” comune a ogni diritto» (Id. [1960], trad. it. 1990, 51), non si può che condividere l'impossibilità di rinvenire nel pensiero kelseniano quel senso del diritto idoneo a realizzare una sintonia fra esperienze giuridiche diverse.

52. F. Viola, *supra*, 32.

53. F. Viola, *supra*, 21.

minare di un percorso di ricerca del senso del diritto che rischia di divenire autoreferenziale, qualora esordisse con una visione del diritto sostanzivamente troppo circostanziata.

La teoresi giuridica kelseniana e, in particolare, la sua apertura verso pratiche giuridiche fuori cornice può svolgere, allora, una duplice funzione maieutica in direzione di un dialogo costruttivo con altre esperienze giuridiche. Da un lato, infatti, sta lì ad additarci l'inanità di qualsiasi orientamento all'intesa che sia contenutisticamente troppo diafano per sollecitare un consenso non contingente e scarsamente significativo; dall'altro lato, può rivelarsi uno strumento idoneo ad aprire il nostro orizzonte culturale oltre a ciò che ci è già noto, attribuendo una sorta di diritto al contraddittorio a tutti quei fenomeni giuridici che di primo acchito ci sembrerebbero del tutto alieni<sup>54</sup>.

A ciò si aggiunga che il ricorso alla teoria kelseniana dell'interpretazione giuridica «sullo sfondo di una logica come quella dello *Stufenbau*, fatta di sussunzioni e di rimandi, risalta con maggiore evidenza l'interposizione autoritativa – *id est* politica – che, in tutti i gradi dell'ordinamento, vede un potere decisionale attivo»<sup>55</sup>. Per Kelsen, l'avalutatività rappresentava un requisito indefettibile dell'identità del giurista teorico e l'interpretazione giuridica, per come egli la struttura, è volta proprio a evidenziare la carica ideologica, *latu sensu* politica, che si dispiega ognqualvolta si accredita l'idea di un'unica soluzione corretta ai nostri problemi interpretativi. Ora, questa valenza chiarificatrice – se si vuole, demistificatoria – non va considerata distante da un'ottica volta all'intesa tra orizzonti culturali diversi, perché, anzi, può aiutare ad arricchire la propria precomprensione con la consapevolezza dell'«interposizione» da sempre insita nelle concrete realizzazioni storiche del senso del diritto, il quale – kelseniamente – non offre mai un'unica soluzione<sup>56</sup>. Ciò vale a maggior ragione per il terreno sul quale si pone Viola: non solo perché la ricerca del senso di tutta una manifestazione della vita associata quale il diritto non può

54. Emblematico in tal senso è il dibattito che si sviluppò all'indomani della Rivoluzione d'ottobre sulla natura giuridica dello Stato sovietico: giuridicità che, sulla scorta di una nozione liberale dello Stato di diritto adottata dagli interpreti dell'epoca (cfr., ad esempio, V. E. Orlando, 1928; B. Mirkine-Guetzévitch, 1928), finiva con l'essere disconosciuta, insieme, però, a quei diritti sociali che circa un ventennio più tardi diverranno parte integrante di quel patrimonio giuridico alla base dell'odierno modello dello "Stato costituzionale di diritto".

55. A. Catania, 2008, 29.

56. Per dirla con le parole di un comparatista quale Markesinis, «le reali differenze tra i sistemi non sono quelle superficiali di fatti simili che danno origine a controversie (definisco queste primo cerchio) ma quelle relative al nucleo (terzo cerchio)» (B. Markesinis [2003], trad. it. 2004, 247) – che, per Markesinis, hanno a che fare con «questioni di tipo politico, morale, sociale ed economico» (ivi, 246-7). «Ciò che impedisce di cogliere questo fenomeno e, ove necessario, di affrontarlo in maniera intelligente [...], sono le discussioni che avvengono nel secondo cerchio, in cui regnano sovrani i concetti, le nozioni e i ragionamenti giuridici. Purtroppo, è proprio qui che gran parte dei giuristi ha concentrato i propri sforzi» (ivi, 247).



## DIRITTO E PLURALISMO

che essere affetta da un elevato tasso di indeterminatezza, ma soprattutto perché questo obiettivo non è puramente teorico, ma eminentemente pratico e, quindi, volto alla ricerca di un consenso che non può non essere *thick*<sup>57</sup>.

È questa la ragione essenziale per cui il riferimento qui suggerito a Kelsen non va letto come un invito al distacco scientifico – come detto sopra, un *habitus* oggi non così predominante come in passato tra i filosofi del diritto –, anzi può contribuire a evitare l'inganno di un senso del diritto denso, ma al tempo stesso terzo, kelsenianamente «a-politico». Non si tratta di celare o di negare a se stessi la scelta di campo insita nella ricerca di questo senso, ma – tutt'al contrario – la concezione kelseniana dell'interpretazione giuridica e, in particolare, il suo corollario della discrezionalità dell'interprete serve a porre in luce, in questa scelta, il condizionamento esercitato dal proprio patrimonio valoriale, il che non solo può contribuire a un dialogo intellettuale onesto, ma soprattutto può offrire garanzie di intesa molto più elevate di un approccio generico e presuntivamente neutrale. All'interprete, anche a quello proiettato verso una consonanza con esperienze giuridiche altre, si apre sempre un ventaglio di opzioni, la cui scelta è tutt'altro che naturalmente incorporata nel senso del diritto e va, quindi, opportunamente evidenziata proprio perché – come afferma Viola stesso – «la consapevolezza dei pregiudizi dà la possibilità di governarli e di correggere, così, le aspettative»<sup>58</sup>.

Non si tratta, quindi, di coltivare una teoresi disimpegnata, ma – all'opposto – di intraprendere una pratica a condizione che sia teoricamente avvertita. Ciò può aiutare a rendere molto più ricettivi rispetto agli eventuali frantendimenti che costellano il sentiero della comprensione fra orizzonti culturali diversi e ad accrescere l'autocoscienza di un orientamento che, se eccessivamente sbilanciato verso il dialogo, rischia di non saper individuare quanto di una concreta esperienza giuridica sia il frutto di un malinteso senso del diritto.

Un «senso del diritto» che – lo si ripete – non può essere individuato nella visione giusteorica tutta formale di Kelsen, la quale, schiacciata com'è sull'efficacia dell'apparato sanzionatorio, oltre che essere legata a una realtà politico-sociale e ad un clima culturale piuttosto lontani, rende pressoché impossibile un dialogo alla ricerca di un senso condiviso del diritto<sup>59</sup>; e che può e deve esse-

57. Il rinvio ovviamente è a M. Walzer, 1994.

58. F. Viola, *supra*, 26.

59. Non varrebbe opporre una tal quale affinità fra l'affermazione kelseniana per cui «il diritto è indubbiamente un ordinamento per la promozione della pace, in quanto vieta l'uso della forza nelle relazioni fra i membri della comunità» (H. Kelsen [1945], trad. it. 2009, 21) e quella di Viola secondo la quale il diritto è una «impresa cooperativa [che] si sostanzia in attività guidate da regole ed è volta a coordinare le azioni sociali», giacché – come giustamente si precisa immediatamente dopo – «tutto ciò è ancora troppo generico, perché potrebbe essere applicato altrettanto bene ad altre sfere della vita pratica, come la morale, la politica e l'economia» (F. Viola, *supra*, 35).

re ricercato con il taglio ermeneutico proposto da Viola, ma con una correzione di tiro che è stimolata proprio dall'intento di non lasciare la precomprendere sul terreno talvolta scivoloso e infido dell'"indicibile". Del resto, se l'ermeneutica porta con sé «l'esigenza della precomprendere dell'orizzonte di senso all'interno della quale operano i processi di selezione della riflessione»<sup>60</sup>, perché non accrescerne la duttilità con quanto ancora di meglio può offrire la teoresi giuridica del xx secolo, tanto più ora che «la presunzione di una logica conoscitiva che possa permettere la ricostruzione della "teoria generale del diritto", prescindendo dai contenuti e attenendosi alla sola struttura formale e procedurale del diritto, appare minacciata»<sup>61</sup>?

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- BURKE Edmund, 1790, *Reflections on the Revolution in France, and on the Proceedings in Certain Societies in London Relative to that Event in a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Paris. By the Right Honourable Edmund Burke.* vii ed., J. Dodsley, London (trad. it. *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia e sulle relative deliberazioni di alcune società di Londra in una lettera indirizzata a un gentiluomo di Parigi dell'onorevole Edmund Burke*, Ideazione, Roma 1998).
- CATANIA Alfonso, 2008, *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell'età globale*. Laterza, Roma-Bari.
- COSTA Pietro, ZOLO Danilo (a cura di), 2002, *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*. Feltrinelli, Milano.
- COTTONE Filippo, 2007, «La teoria dell'interpretazione di H. Kelsen. Un'ipotesi di ricostruzione». In *Analisi e diritto 2006. Ricerche di giurisprudenza analitica*, a cura di Paolo Comanducci, Riccardo Guastini, 91-113. Giappichelli, Torino.
- FERRARA Alessandro (a cura di), 2009, *Religione e politica nella società post-secolare*. Meltemi, Roma.
- FIORAVANTI Maurizio, 1993, «Liberalismo: le dottrine costituzionali». In Id., *Stato e Costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, 153-84. Giappichelli, Torino.
- ID., 2009, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*. Laterza, Roma-Bari.
- GIANFORMAGGIO Letizia (ed.), 1990, *Hans Kelsen's Legal Theory. A Diachronic Point of View*. Giappichelli, Torino.
- GIANFORMAGGIO Letizia, PAULSON Stanley L. (eds.), 1999, *Cognition and Interpretation in Law*. Giappichelli, Torino.
- GROSSI Paolo, 2000, *L'ordine giuridico medievale*. Laterza, Roma-Bari.
- ID., 2003, *Prima lezione di diritto*. Laterza, Roma-Bari.
- ID., 2005, *Il diritto tra potere e ordinamento*. Editoriale Scientifica, Napoli.
- GUASTINI Riccardo, 2004, *L'interpretazione dei documenti normativi*. Giuffrè, Milano.
- HABERMAS Jürgen, 2009, «La rinascita della religione: una sfida per l'autocomprendere».

60. F. Viola, *supra*, 36.

61. A. Catania, 2008, 26.

- ne laica della modernità?». In *Religione e politica nella società post-secolare*, a cura di Alessandro Ferrara, 24-41. Meltemi, Roma.
- HART Herbert L. A., 1961, *The Concept of Law*. Oxford University Press, Oxford (trad. it. *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino 1991).
- HOBBES Thomas, 1651, *Leviathan, or The Matter, Form, and Power of A Commonwealth Ecclesiastical and Civil*. Andrew Crooke, London (trad. it. *Leviatano, ossia La materia, la forma e il potere di uno stato ecclesiastico e civile*, Bompiani, Milano 2001).
- KELSEN Hans, 1920, *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer Reinen Rechtslehre*. Mohr, Tübingen (trad. it. *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, Giuffrè, Milano 1989).
- Id., 1926, *Grundriß einer allgemeine Theorie des Staates*. Rudolf M. Roher, Wien (trad. it. *Lineamenti di teoria generale dello Stato*, Giappichelli, Torino 2004).
- Id., 1934, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*. Franz Deuticke, Wien (trad. it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 2000).
- Id., 1945, *General Theory of Law and State*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts (trad. it. *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Etas, Milano 2009).
- Id., 1960, *Reine Rechtslehre*. Franz Deuticke, Wien (trad. it. *Dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 1990).
- Id., 1979, *Allgemeine Theorie der Normen*. Manzsche, Wien (trad. it. *Teoria generale delle norme*, Einaudi, Torino 1985).
- LOSANO Mario G., 1968, «Il problema dell'interpretazione in H. Kelsen». *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 45: 524-45.
- LUZZATI Claudio, 1999, *L'interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto*. Giuffrè, Milano.
- MARITAIN Jacques, 1949, «Introduction». In *Human Rights: Comments and Interpretations*, 1-IX. Wingate, London.
- MARKEZINIS Basil, 2003, *Comparative Law in the Courtroom and the Classroom*. Hart Publishing, London (trad. it. *Il metodo della comparazione: il retaggio del passato e le sfide del futuro*, Giuffrè, Milano 2004).
- MIRKINE-GUETZÉVITCH Boris, 1928, *La théorie générale de l'État Soviéтиque*. Marcel Giard, Paris.
- ORLANDO Vittorio Emanuele, 1928, *Metodo e tecnica giuridica nella dottrina sovietica*. Vallardi, Roma.
- PAIN Thomas, 1791-92, *The Rights of Man, Being an Answer to Mr. Burke's Attack on the French Revolution*, by Thomas Paine, Secretary to the Committee for Foreign Affairs to Congress during the American War, and Author of the Works Intituled 'Common Sense' and 'A Letter to the Abbé Raynal'. vi ed., J. S. Jordan, London. *The Rights of Man, Part the Second Combining Principles and Practise*, H. D. Symonds, London (trad. it. «I diritti dell'uomo. Una risposta alla critica del Sig. Burke alla Rivoluzione francese» e «I diritti dell'uomo. Parte seconda». In Id., *I diritti dell'uomo e altri scritti politici*, rispettivamente 109-219 e 221-340. Editori Riuniti, Roma 1978).
- PAULSON Stanley L., 1990, «Kelsen on Legal Interpretation». *Legal Studies*, 10: 136-52.
- Id., 2008, «Formalism, 'Free Law', and the 'Cognition' Quandary: H. Kelsen's Approaches to Legal Interpretation». *The University of Queensland Law Journal*, 27: 7-39.



#### GIOVANNI BISOGNI

- Ross Alf, 1958, *On Law and Justice*. Steven & Sons, London (trad. it. *Diritto e giustizia*, Einaudi, Torino 1990).
- SASSEN Saskia, 2006, *Territory, Authority, Rights. From Medieval to Global Assemblages*. Princeton University Press, Princeton (trad. it. *Territorio, autorità, diritti: assemblaggi dal Medioevo all'età globale*, Bruno Mondadori, Milano 2008).
- SCIUMÈ Alberto, 2002, *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo. 1837-1942*. Giappichelli, Torino.
- SIMON Lutz, LAUDA Rudolf (Hrsg.), 2009, *Der Einfluss der Weltreligionen auf die Rechtssysteme der Länder/World Religions and Their Influence on the Legal Systems. Vorträge und Beiträge zur internationalen Konferenz 28.-31.10.2009*. Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main, Frankfurt am Main.
- TROPER Michel, 1994, «Kelsen, la théorie de l'interprétation et la structure de l'ordre juridique». In Id., *Pour une théorie juridique de l'État*, 85-94. Presses Universitaires de France, Paris (trad. it. «Kelsen, la teoria dell'interpretazione e la struttura dell'ordinamento giuridico». In Id., *Per una teoria giuridica dello Stato*, 97-108. Guida, Napoli 1998).
- VILLA Vittorio, MANIACI Giorgio, PINO Giorgio e SCHIAVELLO Aldo (a cura di), 2010, *Il relativismo: temi e prospettive*. Aracne, Roma.
- WALZER Michael, 1994, *Thick and Thin. Moral Argument at Home and Abroad*. University of Notre Dame Press, Notre Dame (trad. it. *Geografia della morale. Democrazia, tradizioni e universalismo*, Dedalo, Bari 1999).
- WIEACKER Franz, 1967, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen (trad. it. *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Giuffrè, Milano 1980).

